

Le illecite movimentazioni di capitali: i trasferimenti transfrontalieri di denaro contante

di Rossella D'Andrea e Michele Benincaso***

1. Premessa - 2. Normativa di riferimento - 3. Il sistema sanzionatorio - 3.1. L'oblazione - 3.2. Il sequestro - 4. Conclusioni.

1. Premessa.

Risulta di particolare importanza ed interesse, oggi più che mai, riuscire ad intercettare e bloccare le ingenti masse di denaro destinate a sfuggire alla tassazione italiana attraversando gli ormai noti confini non solo con la Svizzera ma anche con l'Austria che, oltre ad accogliere gran parte di questi capitali "in fuga", risulta essere territorio di passaggio verso i Paesi dell'est Europa.

Il contrasto alle illecite movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali ed esteri, eseguito nell'ambito dei servizi d'istituto svolti in zona di vigilanza doganale e nei pressi della frontiera terrestre, rientra tra i compiti della Guardia di Finanza, come sancito dal D.lgs n. 68/2001, ex art. 2, e dal D.lgs n. 195/2008, ex art. 4 - co. 2.

2. Normativa di riferimento

L'attività di vigilanza posta in essere dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane, in attuazione alle disposizioni sancite dal D.lgs n. 195/2008, modificato dal D.L. n. 16/2012 (cd. "semplificazioni tributarie", convertito nella L. n. 44/2012, pubblicata nella G.U. n. 99 del 28 aprile), mira a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, nonché a coordinare la disciplina recata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, con la normativa di cui al D.L.vo n. 231/2007, al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante¹.

Nello specifico, la normativa è rivolta a chiunque entra nel territorio nazionale (o ne esce) e trasporta denaro contante², ovvero valori assimilati, di importo pari o superiore a 10.000 euro, il quale è obbligato a dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane, redigendo apposito e specifico modello.

Per denaro contante si intende:

- le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque;
- gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

L'obbligo di dichiarazione non é soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. La dichiarazione può essere, in alternativa:

- trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane; in tal caso, il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
- consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio; in tal caso, il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

La presentazione della dichiarazione ha lo scopo di comunicare:

- se il trasferimento di denaro sia in entrata o in uscita dal territorio italiano;
- i dati identificativi del dichiarante e del soggetto per conto del quale il trasferimento è effettuato, se diverso dal dichiarante (il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonché il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita Iva);
- le indicazioni sul denaro trasferito, dichiarando la valuta, l'importo, l'origine e il destinatario, se diverso dal dichiarante, l'utilizzo previsto, l'itinerario seguito (specificando il Paese di partenza, eventuali Paesi di passaggio, nonché il Paese di destinazione), il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, stradale, marittimo) e la data.

3. Il sistema sanzionatorio

La mancata presentazione della dichiarazione costituisce la violazione dell'art. 3 della normativa valutaria e comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va:

- dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire se pari o superiore alla soglia di 10.000 euro, se tale importo non supera i 10.000 euro;
- dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro, se tale importo supera i 10.000 euro.

3.1. L'oblazione.

Il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell'oblazione, ex art. 7 D.Lgs n. 195/2008, che consente l'estinzione dell'illecito, mediante un pagamento in misura ridotta, con un importo minimo pari a 200 euro:

- **se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro**, pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro,
- **se l'eccedenza non supera i 40.000 euro**, pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro,

Il pagamento può essere effettuato:

- alla Guardia di Finanza ovvero all'Agenzia delle Dogane al momento della contestazione;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro dieci giorni dalla contestazione qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione. In tal caso si applica il sequestro nelle forme e nei modi sopra indicati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.

L'istituto dell'oblazione è precluso, nel caso in cui:

- l'importo del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro superi 40.000 euro;
- il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei 5 (cinque) anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione. Le somme eventualmente incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, sono imputate a titolo di sanzione.

3.2. Il sequestro.

La misura cautelativa del sequestro è eseguito, con un importo minimo pari a 300 euro:

- **per le movimentazioni di denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire con eccedenza sino a 10.000 euro,** nella misura del 30% di tale eccedenza (con l'applicazione successiva di una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell'importo eccedente il limite, come specificato in precedenza nel punto 3.)
- **per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a 10.000 euro,** nella misura del 50% di tale eccedenza (con l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell'importo eccedente il limite, come specificato in precedenza nel punto 3.).

La sanzione, nello specifico, è irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto dalla Guardia di Finanza ovvero dall'Ufficio Doganale. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecuzione del sequestro.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione. L'interessato può ottenere la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fidejussione

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della Pubblica Amministrazione. La cauzione o la fidejussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro 5 (cinque) anni dalla data del sequestro.

4. Conclusioni.

L'attività di controllo dei traffici transfrontalieri di capitali ricopre, nell'attuale panorama socio-economico, fondamentale importanza.

Obiettivo principale è intercettare situazioni di sproporzione tra i capitali movimentati e la posizione reddituale dichiarata al fisco oltreché rintracciare le numerosi fonti di accumulazione e reinvestimenti di proventi della criminalità organizzata ovvero di reati economico-finanziari.

I pagamenti in contanti, poi, per somme rilevanti, portano ad una realizzazione di operazioni commerciali che sfuggono del tutto alla normale tracciabilità e, quindi, alla tassabilità; dato ben noto ai finanziari operanti in zone di confine dove è notevole il passaggio di soggetti provenienti dai Paesi europei operanti nel settore del commercio e che si recano nei grandi centri italiani per acquistare la merce che andranno a rivendere nei luoghi di provenienza.

E' sicuramente auspicabile ridurre questi transiti illeciti per riportare tutte le movimentazioni a tassazione e contribuire alla ripresa delle tanto sofferenti casse del nostro Stato.

** Capitano in servizio presso*

la Compagnia di Bressanone (BZ)

*** Maresciallo Aiutante in servizio presso*

la Compagnia Bolzano - Sezione Operativa P.I.

Note

¹ Cfr. art. 2 D.lgs n. 195/2008

² Le disposizioni del D.lgs n. 195/2008 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.